



Scheda informativa: legge federale sulla formazione continua

La legge sulla formazione continua (LFCo) è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Una questione molto importante nell'elaborazione del testo è stata la definizione della terminologia. Le definizioni contenute nella legge contribuiscono a collocare la formazione continua in maniera univoca nel sistema formativo svizzero.




Grafico: la formazione continua come parte dell'apprendimento permanente. Fonte: Messaggio del 15 maggio 2013 concernente la legge federale sulla formazione continua.

La **formazione continua** è una formazione strutturata non formale che viene impartita in corsi organizzati ed è basata su programmi d'insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito. Esempi tipici di formazione continua sono seminari e corsi che possono preparare al conseguimento di alcuni titoli, per esempio in determinati settori (certificati settoriali) o presso le scuole universitarie (p. es. CAS, DAS, MAS). Il ventaglio di temi trattati è molto ampio. I formati (online, lezioni in presenza, formati ibridi) e la durata dei corsi variano notevolmente.

A differenza della formazione continua, la formazione formale è disciplinata dallo Stato¹ e comprende:

- ▶ la formazione acquisita nella scuola dell'obbligo (livello primario e livello secondario I);
- ▶ la formazione professionale (certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità) e i cicli di formazione generale (liceo², scuola specializzata), che portano al conseguimento di un titolo del livello secondario II;
- ▶ le formazioni che permettono di ottenere un grado accademico (bachelor, master, dottorato) o un titolo della formazione professionale superiore (diploma di

¹ Alcuni settori «parziali» della formazione continua, come la «Formazione dei quadri Gioventù+Sport» oppure le formazioni continue accademiche disciplinate tramite direttive o leggi speciali, sono regolamentate dallo Stato senza tuttavia rientrare nella formazione formale.

² I candidati all'esame svizzero di maturità (titolo formativo formale) possono prepararsi frequentando una scuola privata di preparazione alla maturità (formazione non formale) oppure da autodidatti (formazione informale).

una scuola specializzata superiore, attestato professionale federale e diploma federale³⁾;

- la formazione che porta al conseguimento di un titolo per poter esercitare un'attività regolamentata (p. es: professioni mediche o psicologiche, avvocatura), anch'essa disciplinata dallo Stato.

La formazione continua si differenzia quindi non solo dalla formazione formale, ma anche da quella informale. La formazione informale è una formazione non strutturata. Ogni persona acquisisce questo tipo di formazione, ad esempio, attraverso l'apprendimento sul posto di lavoro, in famiglia, leggendo letteratura specializzata, praticando hobby o svolgendo attività di volontariato. Poiché questo tipo di formazione non istituzionalizzata viene acquisita in maniera autodidattica, la formazione informale viene chiamata anche apprendimento informale.

La formazione continua è parte dell'apprendimento permanente (cfr. grafico). Questo concetto tiene conto del fatto che l'apprendimento avviene in forme e contesti diversi: quest'ultimo, infatti, non è legato né a una determinata fase della vita né a un'attività lavorativa. Lo scopo della LFCO è rafforzare la formazione continua in quanto parte dell'apprendimento permanente all'interno del sistema formativo svizzero (cfr. riquadro).

La responsabilità del singolo individuo

La LFCO stabilisce che la formazione continua è responsabilità del singolo individuo e che i datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori. A complemento di questa responsabilità individuale e dell'offerta del settore privato, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ciascuno possa partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità. In linea con il principio di sussidiarietà, lo Stato interviene solo in caso di disfunzioni o quando lo richiede l'interesse pubblico.

Principi applicabili alla formazione continua

La disposizione relativa alla responsabilità della formazione continua è uno dei principi sanciti dalla LFCO. La legge contiene anche altri principi, che riguardano ad esempio gli obiettivi e i criteri per il sostegno statale, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte, il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti, il miglioramento delle pari opportunità e la prevenzione degli ostacoli alla concorrenza. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare questi principi nelle leggi che contengono disposizioni relative alla formazione continua

(leggi speciali). A livello federale la formazione continua viene promossa e regolamentata da oltre 80 leggi speciali, che disciplinano la formazione continua in diversi settori, per esempio per quanto riguarda il reinserimento professionale in caso di disoccupazione o invalidità.

Competenze di base degli adulti

Oltre ai principi applicabili alla formazione continua, la LFCO contiene disposizioni speciali in materia di acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti. Un adulto necessita infatti di competenze di base per poter affrontare con successo la vita quotidiana e partecipare alle offerte formative. Si tratta di competenze che comprendono nozioni e capacità fondamentali in materia di lettura, scrittura, capacità di espressione orale in una lingua nazionale, matematica e utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito delle loro competenze rispettive, la Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può aiutare i Cantoni a promuovere le competenze di base degli adulti.

Organizzazioni della formazione continua

Inoltre, la SEFRI ha la possibilità di finanziare misure realizzate da organizzazioni della formazione continua nel campo dell'informazione, del coordinamento, della garanzia e dello sviluppo della qualità, nonché dello sviluppo della formazione continua. Si tratta di prestazioni di livello sovraordinato per il sistema della formazione continua. Le organizzazioni della formazione continua sono enti senza scopo di lucro che operano su scala nazionale e si dedicano principalmente a questioni riguardanti la formazione continua.

Statistica e monitoraggio

La LFCO stabilisce chi è responsabile delle statistiche e del monitoraggio nel settore della formazione continua. L'Ufficio federale di statistica (UST) rileva i dati necessari nel settore della formazione continua secondo la legge sulla statistica federale, in particolare tramite il «Microcensimento formazione di base e formazione continua». Il monitoraggio ha lo scopo di identificare tempestivamente eventuali disfunzioni e di verificare l'utilità della formazione continua per la società e l'economia

³ I corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori sono da attribuire alla formazione continua, mentre i titoli conseguiti con il superamento degli esami (attestato professionale federale e diploma federale) appartengono alla formazione formale.

Spazio formativo svizzero

La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a della Costituzione federale, Cost.).

Oltre alla scuola (art. 62 Cost.), lo spazio formativo svizzero comprende in particolare la formazione professionale (art. 63 Cost.), le scuole universitarie (art. 63a Cost.) e il perfezionamento¹ (art. 64a Cost.). La Confederazione ha la competenza di promuovere il perfezionamento e stabilire i principi in materia (art. 64a Cost.).

Art. 64a Perfezionamento

¹ *La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.*

² *Può promuovere il perfezionamento.*

³ *La legge ne determina i settori e i criteri.*

La LFCo realizza questo mandato.

¹ Corrisponde al termine «formazione continua» nella LFCo.